

Il DM 4 luglio 2019, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rubricato “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore e delle imprese sociali interviene ad indicare *i)* i soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale *ii)* i principi di redazione, *iii)* la sua struttura ed il contenuto, *iiii)* le modalità di approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione dello stesso.

La redazione del bilancio sociale, per gli enti che ne abbiano l’obbligo, decorre dall’**esercizio 2020** e ciò comporta la necessità di attivarsi nella raccolta delle notizie utili alla sua redazione, sin dall’inizio dell’anno sopra richiamato.

Prima di operare brevissimi richiami al contenuto del citato decreto è, tuttavia, opportuno comprendere cosa sia un “bilancio sociale” ed a quali funzioni esso assolve.

Non vi è dubbio che per un Ente di Terzo Settore il primo impegno sociale, elemento caratterizzante la propria *mission* quale che sia, è la **trasparenza** nell’agire e nell’essere (governo e struttura dell’ente, risorse disponibili, attività svolte, risultati ottenuti). Un’organizzazione che ignori tale obbligo (morale prima che giuridico) pone a repentaglio il rapporto di fiducia con i propri che, oggi, è essenziale per il raggiungimento di ogni finalità che sia apprezzabile, indipendentemente dall’importanza e/o dimensione dell’ente.

Nel DM emanato, il bilancio sociale è definito quale “**strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione**”.

Chi è obbligato

Gli ETS che hanno l’obbligo redigere il bilancio sociale, fermo restando che la scelta resta aperta a qualsiasi ente, sono

- gli Enti del Terzo Settore (ETS) diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annuo;
- le imprese sociali, comprese le cooperative sociali ed i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, evidenziando pertanto sia gli esiti sociali di ciascun singolo ente che quelli del gruppo nel suo complesso;
- i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Il documento dovrà essere approvato, congiuntamente al bilancio d’esercizio, dall’organo competente individuato in Statuto, dopo l’esame e il parere dell’organo di controllo.

Deposito e pubblicazione del bilancio sociale

Gli ETS dovranno depositare il bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il **30 giugno di ogni anno**, con riferimento all’esercizio precedente (art. 48 comma 3 CTS). Pertanto, i primi bilanci sociali regolati dal decreto saranno pubblicati nel Registro Unico da giugno 2021.

Le **imprese sociali** depositano il bilancio sociale presso il Registro delle imprese, sempre entro il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo siano previste scadenze diverse anche per il deposito dei bilanci di esercizio. In tal caso è consentito il deposito contestuale entro tale data anche del bilancio sociale.

Il CTS – ed il DM lo ricorda, prevede, inoltre, che gli ET obbligati alla redazione pubblichino il documento anche sul **proprio sito internet** o, qualora gli enti ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa alla quale aderiscono. La pubblicazione sul sito internet deve garantire la **facilità di accesso** al documento e la pronta reperibilità delle informazioni, per questo motivo è consigliabile creare una pagina o una sezione dedicata. Ovviamente, come già precisato, anche gli enti non obbligati per legge possono stilare il bilancio sociale e pubblicarlo sul proprio sito.

I principi contenuti nelle Linee guida

Il Decreto elenca, inoltre, i principi generali da tenere presente per la redazione del documento che brevemente si riportano di seguito

- **Completezza** attraverso l’identificazione dei principali *stakeholders* dell’ente (lavoratori, associati, volontari, cittadini, i destinatari dei servizi, pubbliche amministrazioni, donatori, ecc.), inserendo nel documento le informazioni rilevanti di interesse per ognuno dei gruppi di stakeholder individuati.
- **Rilevanza**, riportando le sole informazioni importanti per la comprensione della situazione, dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali dell’attività da esso svolta.
- **Trasparenza** rendere chiari i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni.

- **Neutralità**, rappresentando le informazioni in maniera imparziale e documentando gli aspetti sia positivi che negativi della gestione, senza manipolazioni.
- **Competenza di periodo** per cui attività e risultati sociali rendicontati devono essere dell'anno di riferimento del bilancio sociale.
- **Comparabilità**, inserendo, per quanto possibile, dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato cambia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori o enti operanti nello stesso settore).
- **Chiarezza** in quanto le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, con un linguaggio accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica.
- **Veridicità e verificabilità** citando le fonti informative utilizzate.
- **Attendibilità** i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi.
- **Autonomia delle terze parti** per cui, ove soggetti terzi collaborino alla redazione del bilancio sociale, si deve lasciare loro autonomia ed indipendenza nell'esprimere giudizi.

Struttura ed i contenuti definiti dalle linee guida

- **Metodologia adottata** per cui si richiede eventuali standard di rendicontazione utilizzati, nonché l'indicazione di eventuali modifiche dei principi utilizzati rispetto agli anni precedenti.
- **Informazioni generali sull'ente**, comprese quelle formali pubblicate nel Registro Unico (nome, sede legale, forma giuridica) ed altre rilevanti, come le attività statutarie di interesse generale e secondarie e strumentali, le aree territoriali e i collegamenti con altri ETS.
- **Struttura, governo e amministrazione**, consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente); sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi. Inoltre, va inserita la mappatura degli *stakeholders* e le modalità del loro coinvolgimento.
Le imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente devono descrivere anche le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti.
- **Persone che operano per l'ente**, Entità e dati di dettaglio (volontari, collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, la natura e l'entità dei loro compensi e rimborsi). Inoltre vanno indicate le modalità di rimborso ai soci utilizzate dall'ente, gli eventuali contratti di lavoro adottati, le attività svolte e la struttura dei compensi (cfr. artt. 8, 14 e 17 del CTS).
- **Obiettivi e attività**, Informazioni quali-quantitative su obiettivi, attività, risultati ed effetti sui portatori di interesse, in relazione agli obiettivi dell'organizzazione, riscrivendo nei fatti la relazione di missione completa di indicatori. Per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio.
- **Situazione economico-finanziaria** Provenienza e destinazione delle risorse; rendicontazione delle raccolte fondi realizzate; eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per ridurle; valutazione degli amministratori sui rischi finanziari.
- **Altre informazioni**, eventuali contenziosi in essere; aspetti legati all'ambiente, informazioni di natura non finanziaria (parità di genere, diritti umani, prevenzione della corruzione etc.).
- **Monitoraggio svolto dall'organo di controllo** Si tratta dei compiti di monitoraggio e delle funzioni previste per l'organo di controllo dall'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore.

Approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale

Si occupano di individuare le date per la pubblicazione e le modalità di pubblicazione e diffusione del documento.

Conclusioni

Il Decreto sulle linee guida per il bilancio sociale degli ETS attinge alle precedenti Linee Guida dell'Agenzia per il Terzo Settore, rinnovando la richiesta di informazioni che, per lo più, erano già presenti nei bilanci sociali sino ad oggi realizzati.

Il bilancio sociale resta strumento eccellente per tutti gli enti non profit che desiderino fornire elementi fondamentali una rendicontazione fatta non di soli numeri e per una comunicazione efficace dell'azione

dell'ente, dell'efficacia della sua azione non solo in termini di realizzazione delle proprie finalità ma di rispetto di ogni parametro sociale nel realizzare le proprie finalità.